



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 64/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69681** depositato in data 14.10.2024, proposto da **M. C. (C.F. OMISSIS)**, nato a OMISSIS , rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carolina Longo con cui elettivamente domicilia in Palermo alla via G. B. Vaccarini n. 1 - p.e.c. carolinalongo@pecavvpa.it;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con sentenza pronunciata il 19.02.2024, la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore di questa Corte, sul giudizio instaurato dall'odierno ricorrente e volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"riconoscere e dichiarare che il prof. M. C. aveva diritto ad essere collocato in quiescenza a far data dal giorno 1 settembre 2019; di conseguenza riconoscere e dichiarare che il rigetto della domanda operato da parte dell'INPS è illegittimo, per i motivi tutti indicati in ricorso. Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al C. dall'illegittimo comportamento dell'INPS nella misura della somma complessiva di € 52.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà equa e congrua".*

II. Con il mezzo introduttivo del presente giudizio, depositato il 14.10.2024, il C., preliminarmente trascritto il ricorso proposto innanzi al G.O., conclude nei medesimi termini più sopra sintetizzati.

II.1. A fondamento della medesima domanda rivolta, ora, a questa Corte, il ricorrente espone:

(a) di aver presentato ad INPS (Gestione Pubblica), in data

	17/06/2019, domanda di pensione di anzianità/anticipata nella	
	gestione Cumulo e nel fondo INPS gestione pubblica;	
	(b) che, il successivo 4.7.2019, ha avanzato ad INPS domanda di	
	riscatto di alcuni periodi assicurativi e che, accolta tale istanza, egli, in	
	data 20.08.2019, ha effettuato il pagamento a saldo dell'importo	
	relativo al riscatto dei periodi assicurativi, trasmettendone quietanza	
	il seguente 21.08.2019 e, ancora, in data 27/08/2019;	
	(c) che - ad onta dell'osservanza, da parte sua, del dettato	
	normativo che regola la presentazione della domanda di pensione	
	(prestazione per la quale egli aveva i requisiti necessari) nonché dei	
	reiterati solleciti inviati (da lui e dalla scuola di appartenenza) -	
	alcuna comunicazione gli perveniva da INPS entro il 31 agosto 2019:	
	data, quest'ultima, fissata per legge trattandosi di attività di docenza	
	presso istituzione scolastica;	
	(d) in conseguenza - in data 2 settembre, prevista per l'avvio del	
	nuovo anno scolastico - egli si è trovato nell'impossibilità di orientare	
	il proprio comportamento. INPS, infatti, lo aveva rassicurato (con	
	risposta del 27.8.2019 resa ad una sua interrogazione presentata	
	all'INPS in data 17.08.2019 prot. N.	
	INPS.CCBFF.17/08/2019.1625431), della regolarità della sua	
	posizione e dell'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della	
	domanda presentata: nello stesso tempo, però, egli si trovò nel	
	dubbio di potere dar corso alla interruzione di pubblico servizio non	
	presentandosi all'avvio del nuovo anno scolastico;	

	(e) solo con pec del 1° ottobre 2019, comunicatagli il giorno sette	
	dello stesso mese, INPS gli significava il diniego di accoglimento	
	della domanda sul presupposto che, alla data di presentazione della	
	richiesta, egli svolgeva <i>“attività come lavoratore dipendente e non ha ad</i>	
	<i>oggi comunicato di aver cessato tale attività</i> (art. 22 della legge 30 aprile	
	1969, n. 153)”;	
	(f) che il trascritto riscontro, tuttavia, non teneva in conto la	
	circostanza per cui, con nota prot. n. 16150 del giorno 11/12/2018,	
	egli aveva comunicato la cessazione dell’unica attività lavorativa	
	espletata, non rilevando, in senso contrario, quella svolta in avvio di	
	anno scolastico del settembre 2019 in quanto egli vi fu costretto	
	proprio dal comportamento illegittimo ed omissivo di INPS.	
	L’istituto, infatti, avrebbe definire il procedimento da lui stesso	
	avviato, dandogliene comunicazione entro la fine del mese di agosto	
	2019;	
	(g) che, dunque, le ragioni della reiezione della domanda di	
	pensione si riconnettono ad un comportamento omissivo - consistente	
	nella mancata comunicazione del provvedimento di rito entro il mese	
	di agosto - imputabile al solo INPS e, in dettaglio, ascrivibile alle ferie	
	godute in quel periodo dal personale INPS addetto, per quanto da lui	
	appreso dopo essersi presentato presso gli Uffici	
	dell’amministrazione per ottenere spiegazioni;	
	(h) che il ricorso amministrativo da lui proposto è stato rigettato	
	da INPS, con nota del 20 febbraio 2020 prot. INPS 5500 20/02/2020.	

	0105533U;	
	(i) che l'operato di INPS ha prodotto i danni patrimoniali e non	
	patrimoniali rivendicati con il mezzo esperito, patiti in costanza/per	
	delle/le seguenti evenienze:	
	- pagamento (avvenuto con la massima tempestività rispetto alla	
	comunicazione INPS di accoglimento dell'istanza e della	
	quantificazione del <i>quantum debeatur</i>), nella misura di euro € 6.871,18,	
	dell'onere di riscatto relativo a n. 8 mesi di servizio svolti in passato.	
	Il periodo per cui è riscatto sarebbe poi divenuto non necessario	
	proprio in ragione del ritardo accumulato da INPS nel collocarlo in	
	pensione;	
	- svolgimento ulteriore dell'attività lavorativa per n. 12 mesi: ciò che	
	gli permetteva di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente	
	in regime di part-time per il periodo settembre 2019-agosto 2020,	
	sensibilmente inferiore (euro 1.350,00) però rispetto a quello a lui	
	spettante a titolo di pensione (euro 1800,00);	
	- ritardo di 12 mesi nel subentro della titolarità della Ditta Individuale	
	"La Botte" verso cui si era già impegnato da tempo in vista del	
	pensionamento. Egli ha subito, per l'effetto, una perdita economica	
	netta di ulteriori € 29.000,00, posto che il ristorante "La Botte", nel	
	periodo in questione, ha maturato un reddito di € 29.617,00, come da	
	allegata dichiarazione dei redditi;	
	- necessità di richiedere l'aspettativa per motivi di famiglia,	
	finalizzata ad assistere un'anziana parente (la suocera) totalmente	

invalida. Ciò che gli inibì di percepire lo stipendio per cinque mesi, essendo egli stato collocato in aspettativa senza retribuzione dal 22.10.2019 al 19.12.2019 (gg. 59) e, ancora, dal 14 gennaio 2020 al 7 aprile 2020 (gg. 84). La perdita di stipendio, per tale causale, assomma ad euro 6.500,00;

- frustrazione delle scelte di vita, causalmente riconducibile alla forzata permanenza in servizio che le omissioni di INPS, nel collocarlo in quiescenza, gli hanno imposto.

II.2. Dedotto un unico, composito, motivo di doglianza a suffragio dell'illegittimità dell'operato di INPS, parte ricorrente, con specifico riguardo alla omessa sua cessazione dal servizio attivo oppostagli da INPS, quale fondamento del provvedimento reiettivo qui contestato, obietta di aver *“presentato domanda di cessazione, con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 19 dicembre 2019, con nota del giorno 11 dicembre 2018, prot. n. 16150 inoltrata sia al Dirigente Scolastico dell'IPSSAR Paolo Borsellino, dove prestava servizio, che all'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Palermo – Ufficio Pensioni”*.

III. In data 14.02.2025, si è costituito INPS concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Secondo l'Istituto:

(a) la Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, essendone il G.O. il plesso giurisdizionale competente a conoscerne (richiama, sul punto, Cass. n. 21454/2013; Cass. n. 3195/2012; n. 15083/2008; Cass. n. 19340/2003; Cass. n. 5002/2002). Al più (facendo leva su Cass, SS.

UU. sent. 111/2023), la *potestas iudicandi* sulla stessa appartiene al G.A. per fondarsi la domanda giudiziale sulla prospettata lesione delle clausole generali di correttezza e buona fede in un momento anteriore al riconoscimento del bene della vita o, alternativamente, perché quello lamentato è un danno da ritardo per il quale trova applicazione la norma sulla giurisdizione del G.A. di cui all'art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 del c.p.a.;

(b) quanto al merito, puntualizzato *in limine* che il ricorrente fa valere un preteso illecito extra-contrattuale, parte convenuta esclude la sussistenza sia del dolo che della colpa nella condotta ad esso imputata, al pari dell'intervenuto assolvimento - ad opera del C.- dell'*onus* probandi ex art. 2967 c.c. su di lui gravante (sia con riguardo ai presupposti dell'illecito aquiliano sia con riferimento all'esistenza ed alla consistenza del pregiudizio lamentato). Osserva, infatti, che la domanda di pensione non ha avuto seguito solo perché il ricorrente ha omesso di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, presupposto, questo, certamente indefettibile per il riconoscimento del diritto a pensione. Aggiunge, inoltre, che l'Istituto - come documentato in atti - ha prontamente lavorato la domanda di riscatto, la quale fu interessata da una istanza di modifica, avanzata dallo stesso ricorrente, attraverso cui fu sollecitato il riscatto di un periodo più breve rispetto a quello richiesto in precedenza. Omologo compendio argomentativo osta all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.

Considerato in

DIRITTO

1. Il *petitum* sostanziale sotteso al mezzo introduttivo mira al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente sofferto dal ricorrente in ragione dell'omessa tempestiva definizione ad opera di INPS, ed in senso a sé favorevole, della domanda di pensione 17/06/2019 prodotta dal C. e per la quale, stando alla prospettazione di quest'ultimo (art. 386 c.p.c.), non si sarebbero frapposte ulteriori ragioni ostative in esito al pagamento, intervenuto nell'agosto 2019, dell'onere finalizzato ad ottenere il riscatto dei periodi assicurativi del pari richiesti. La controversia, ponendo pertanto in questione l'inadempimento o il mancato esatto adempimento di obbligazioni riconducibili al rapporto pensionistico, appartiene a questa Corte, atteso che, nell'ambito del corretto adempimento di esse, si iscrive anche la *"violazione delle modalità e dei termini, predeterminati dalla legge o indicati in appositi regolamenti, afferenti, oltre la determinazione del trattamento di quiescenza, anche gli eventuali effetti che l'ordinamento prevede in ordine alla tempestività delle varie fasi del procedimento amministrativo preordinate all'adozione del provvedimento finale di natura previdenziale"* (App. Sicilia, sent. n. 8/2018 che accoglie l'appello ex art. 171 c.g.c., proposto dal P.M. contabile nell'interesse della legge, avverso la statuizione con cui il giudice di *primae cure* aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda dell'allora ricorrente

in primo grado di *“risarcimento del danno causato dal ritardo dell’Amministrazione nell’emanare il provvedimento di concessione del trattamento di pensione”*; Cass. SS.UU., ord. n. 153/2013).

Diversamente detto, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico – del quale, come in fattispecie, siano controversi *“... solo ed esclusivamente i vantati diritti dei ricorrenti relativi al trattamento di quiescenza”* - implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione *“anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. S.U. n. 7268/1994... Cass. S.U. n. 762/1995 e 10732/1998; nella giurisprudenza della Corte dei conti, cfr. la sentenza 18.2.2003 n. 21)”*. Il che accade, specificamente, allorché *“i danni lamentati dai ricorrenti riguardano gli effetti del mancato (tempestivo) conseguimento della pensione”* (Cass., SS. UU., 2298/2008).

2. Venendo al merito, emerge in atti quanto segue:

(i) in data 17.06.2019, il ricorrente ha presentato ad INPS domanda (n. 2120820300256: cfr. p. 17/35 della produzione C., “parte seconda”) – alla quale si riferisce il diniego opposto da parte convenuta ed oggetto di comunicazione l’01.10.2019 (cfr. p. 20/35 della stessa “parte seconda”) - di pensione anticipata in cumulo, la quale, stando alle *“note inserite nel quadro prodotto”* ad opera dell’istante, *“annulla e sostituisce analoga richiesta inoltrata in data 23.01.2019 e annullata in data 17.06.2019 a seguito di alcuni errori di compilazione”*. La domanda *de qua*, dunque, costituisce senz’altro nuova domanda di pensione anticipata

in cumulo;

(ii) alla data di presentazione della richiamata istanza, il ricorrente non possedeva, tuttavia, i requisiti di anzianità contributiva necessari per maturare il diritto a pensione (anzianità contributiva che, ai sensi dell'art. 24 co. 10 D.L. 201/2011, nel testo vigente *ratione temporis*, era fissata a 42 anni e 10 mesi). Il C., infatti, con istanza del 04.07.2019 (p. 16/31 della produzione di parte ricorrente "parte seconda"), richiederà il riesame dell'atto 007201900005724 del 24.04.2019 – attraverso cui INPS gli aveva assentito una precedente istanza di riscatto di mesi 11 e giorni 5 – instando per il riscatto, ora, del più limitato periodo di mesi 8, comunque necessario "*ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione*";

(iii) con atto 007201900011827 dell'08.08.2019, recante contestuale annullamento e sostituzione del provvedimento n. 007201900005724, INPS comunicherà l'onere dovuto ai fini del riscatto e, quest'ultimo, sarà versato dal ricorrente in unica soluzione il successivo 20.08.2019.

3. Tali essendo i fatti di causa, il Decidente ritiene che il ricorso debba essere respinto.

3.1. Incontroverso fra le parti che il riscatto dei periodi assicurativi fosse necessario per maturare l'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione di anzianità in cumulo, si osserva che, alla data del 17.06.2019 – cui rimonta, per quanto qui interessa, l'istanza di trattamento di quiescenza prodotta dal ricorrente, la quale, contestualmente, "annullava e sostituiva" (*recte*, implicava una

rinuncia ad) *“analoga richiesta inoltrata in data 23.01.2019”* – il riscatto non si era perfezionato e, con esso, non era maturato nel ricorrente il requisito prescritto *ex lege* per accedere al trattamento previdenziale richiesto. Ciò accade, è appena il caso di puntualizzarlo, non perché INPS avesse omesso di esitare l’originaria istanza di riscatto del ricorrente e concernente n. 11 mesi di periodi assicurativi; ma perché, ritendendo il C. sufficiente il riscatto del più limitato periodo di mesi 8, l’interessato non provvedeva a formalizzare l’accettazione del provvedimento INPS di accoglimento, datato 24.04.2019, della primigenia istanza di riscatto da lui presentata. Anzi, a distanza di qualche mese (comunque, nei 90 gg. a disposizione), il C. attiva un diverso procedimento amministrativo – da lui qualificato come riesame del provvedimento di riscatto n. 007201900005724 ma integrante variazione dell’originaria istanza di riscatto – volto a vedersi riscattati periodi assicurativi per n. 8 mesi con correlata riquantificazione dell’onere dovuto.

3.2. Ora, pur ammettendo in tesi che il perfezionamento del riscatto, per come rimodulato su istanza dell’interessato, si sia verificato non con il pagamento dell’onere (avvenuto il 20.08.2019) ma con il precedente momento (08.08.2019) in cui INPS, rappresentando l’onere dovuto, accoglie, di fatto, la richiesta di variazione, ciò deve comunque significare che l’anzianità contributiva necessaria per accedere al trattamento di quiescenza richiesto matura nel ricorrente, non prima dell’08.08.2019.

3.3. Ciò posto, INPS ha depositato in atti la tabella dei termini di conclusione del procedimento, la cui determinazione, nell'esercizio della potestà regolamentare intestata all'Istituto convenuto, rinviene plastica cittadinanza nell'art. 2 co. 3, ultimo periodo, della L.241/90, secondo cui *"gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza"*. In base ad essa, rimasta d'altronde priva di contestazione, risulta che:

(a) il termine di conclusione del procedimento relativo alle istanze di riscatto ai fini pensionistici o previdenziali è pari a 85 gg. Questo termine risulta ampiamente osservato - per quanto la circostanza non sia posta in discussione neppure dal ricorrente - per esitare (l'08.08.2019, come detto) l'istanza di "riesame" del provvedimento di riscatto INPS n. 007201900005724, formalizzata dal ricorrente solo il 04.07.2019;

(b) il termine per concludere il procedimento amministrativo volto alla concessione della pensione di anzianità in cumulo è di 90 gg. decorrente dalla *"data di ricezione della domanda completa ovvero data di decorrenza del diritto se successivo"*. Anche questo termine non potrebbe dirsi violato ove il provvedimento conclusivo non sia intervenuto entro il 01.09.2019, come pretende il ricorrente, allorché, come in fattispecie, il maturare del requisito dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata - giuridicamente dipendente dal perfezionarsi della vicenda amministrativa del

riscatto di pregressi periodi contributivi - sopravvenga (a tutto vantaggio della posizione del ricorrente) all'08.08.2019 (in luogo del 20.08.2019, cui risale la effettiva comprova del pagamento dell'onere di riscatto). E' a tale ultima data che, a tutto concedere, rimonta sia il maturare di un requisito essenziale di accesso alla prestazione pensionistica richiesta dall'istante sia la completezza della domanda cui opera riferimento la tabella dei termini procedurali per identificare il *dies a quo*, qui, di specifico interesse.

4. Quanto appena illustrato, rende chiaro perché la pretesa coltivata da ricorrente non possa essere favorevolmente delibata. Se il preteso danno rivendicato in questa sede si correla, infatti, all'evenienza per la quale il provvedimento concessivo di pensione anticipata in cumulo non sia intervenuto in tempi utili ad evitargli la ripresa del servizio come docente (indicato dal ricorrente nel 31 agosto 2019), allora, ciò non può certamente ascriversi all'illegittimo operato di INPS, il quale, sulla base delle articolate circostanze in fatto evidenziate, non era tenuto a comunicare il provvedimento conclusivo sull'istanza di pensione (del 17.06.2019) entro il 31.08.2019. In realtà, senza che si intenda disconoscere la piena libertà dell'interessato di regolare la propria sfera di interessi - e, quindi, il potere del C. di modificare, solo il 04.07.2019, l'oggetto della domanda di riscatto, con l'effetto di porre nel nulla l'attività amministrativa conculcata da INPS nel provvedimento n. 007201900005724 del 24.09.2019 - deve dirsi, però, che è proprio il

legittimo esercizio di tale diritto, al quale si connette l'accettazione degli effetti conseguenti secondo il principio di auto-responsabilità che informa il complessivo ordinamento giuridico, a porsi come causa determinante del preteso danno sofferto. Il che, a mente dell'art. 1227 co. 2 c.c., preclude l'accoglimento della domanda. D'altronde dalla disamina della risposta INPS del 27.8.2019 di riscontro ad una sua richiesta del (sabato) 17.08.2019 (p. 34/35 della produzione C. "seconda parte), cui si richiama il ricorrente come atto fondante il suo preteso legittimo affidamento, nessuna decisiva rassicurazione il C. poteva ricevere, visto che il quesito dell'utente riguardava anzitutto la tematica del riscatto richiesto, fermo quanto sopra chiarito a proposito della dinamica temporale dei procedimenti.

4.1. In tale contesto argomentativo, peraltro, dovrebbe dirsi finanche irrilevante stabilire se il motivo di rigetto opposto da INPS, con comunicazione del 01.10.2019, sia fondato giuridicamente. Ad ogni buon conto, si osserva che, effettivamente, il disposto dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 giustifica il divieto di cumulo che, nei fatti, INPS ha inteso opporre con il provvedimento retietivo del 01.10.2019. La comunicazione di cessazione dell'impiego scolastico (p. 35/35 della produzione C. "seconda parte"), cui si richiama il ricorrente per escludere la correttezza dell'operato di INPS, in realtà è una dichiarazione di cessazione condizionata, nel senso che il dichiarante – che chiede di essere collocato in quiescenza dal

01.09.2019 - esprime espressamente la volontà di non cessare se non avrà maturato i requisiti di accedere alla pensione anticipata di anzianità. Ma, come detto, altro è il termine a partire dal quale l'interessato desidera di essere collocato in pensione, altro ancora è il termine entro cui la maturazione dei requisiti per accedervi deve intervenire e questi vanno coordinati con quelli del relativo procedimento amministrativo.

5. La peculiare complessità delle questioni di fatto e giuridiche esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **27 febbraio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 febbraio 2025

Pubblicata il 3 marzo 2025

